

Allegato 1

“SCHEMA MISURA 1. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE”

§1 - Risorse finanziarie assegnate

Annualità 2020: € 4.045.000,00

§2 - Tipologia dell'intervento

Concessione di un contributo straordinario, a fondo perduto, a sostegno del pagamento dei canoni locativi riferiti ai mesi di marzo-aprile-maggio 2020, a beneficio di:

- *RESIDENTI* in abitazioni condotte in locazione in virtù di un contratto locativo regolarmente registrato, con esclusione per gli immobili classificati A1, A8 e A9 ai fini catastali;
- *Studenti FUORI SEDE REGIONALI*: si intendono gli studenti universitari o di istituti AFAM, residenti in ambito regionale e che, per motivi di studio, conducano in locazione un appartamento situato in un Comune delle Marche, diverso da quello di residenza, con esclusione per gli immobili classificati A1, A8 e A9 ai fini catastali.
- *Studenti FUORI SEDE EXTRA REGIONALI*: si intendono gli studenti universitari o di istituti AFAM, residenti in altre regioni italiane e che, per motivi di studio, conducano in locazione un appartamento situato in un Comune delle Marche, con esclusione per gli immobili classificati A1, A8 e A9 ai fini catastali, nei limiti di cui al successivo § 6.

§3 – Requisiti di ammissibilità

1. Residenza anagrafica - o domicilio nel caso di studenti *fuori sede sia regionali che extra regionali* - nell'unità immobiliare con riferimento alla quale viene richiesto il contributo;
2. Titolarità di un contratto di locazione in corso di validità, regolarmente registrato, riferito all'unità immobiliare di residenza anagrafica ovvero di domicilio per gli studenti *fuori sede* che non sia classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9;
3. Reddito del nucleo familiare calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE:
 - per le richieste di contributo relative alle abitazioni di residenza, compreso tra € 11.955,59 e € 39.701,19 (ultimo ISEE disponibile);
 - per le richieste di contributo relative agli appartamenti condotti in locazione dagli studenti fuori sede: non superiore a € 39.701,19 (ultimo ISEE disponibile);
4. Nel periodo marzo/maggio 2020, diminuzione del reddito familiare, inteso come liquidità finanziaria, per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il requisito deve essere posseduto solo per le singole mensilità cui si riferisce la richiesta di contributo.

Con riguardo al requisito della diminuzione del reddito familiare si precisa che:

- a) lavoro dipendente: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente deve essere almeno pari al 20% e viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità 2020. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;
- b) lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo, deve essere almeno pari al 30% e viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei

mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo-maggio, anni 2019 e 2020;

- c) lavoro intermittente con contratto a chiamata: il requisito della riduzione di reddito non inferiore al 20%, viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell'anno 2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
- d) Nel caso più redditi omogenei (es.: 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazioni sociali di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione rispettivamente del 20% e del 30%.
- e) Nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazioni sociali di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro e il requisito si considera soddisfatto quando la riduzione è pari ad almeno il 25%

Per attestare il possesso dei requisiti il richiedente, nella domanda, ricorre alle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

§4 - Pubblicità e modalità di presentazione delle domande

La Regione e i Comuni danno notizia del presente intervento straordinario mediante:

- Affissione di avvisi pubblici da parte dei Comuni, con procedure di urgenza;
- Pubblicazione della misura straordinaria sui rispettivi siti istituzionali;
- Altre forme di comunicazione istituzionale, anche in collaborazione e con l'ausilio delle organizzazioni sindacali di categoria.

I cittadini interessati presentano le domande esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico (SIFORM2) accessibile all'indirizzo internet: <https://siform2.regione.marche.it>

§5 – Ammontare del contributo regionale

Ai richiedenti viene riconosciuto un contributo mensile pari al 60% del canone di locazione, risultante dal contratto regolarmente registrato ai fini fiscali e dai successivi aggiornamenti annuali, salvo limiti massimi di contributo stabiliti nei provvedimenti attuativi della presente misura in relazione alla tipologia e alla dimensione dei comuni cui si riferiscono i contratti di locazione. Il contributo viene attribuito con riferimento ai mesi nei quali si è verificata la diminuzione del reddito.

§6 - Criteri di riparto delle risorse disponibili tra i comuni e liquidazione dei contributi

La Regione assegna ai Comuni le risorse disponibili in relazione al fabbisogno risultante dalle domande presentate. I Comuni provvedono alla liquidazione e pagamento dei contributi ai richiedenti.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire tutte le richieste presentate:

- La Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno relativo a ciascun Comune;
- I Comuni rideterminano l'ammontare del contributo riducendo la percentuale di copertura del contributo medesimo sul canone locativo.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano superiori al fabbisogno, risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo **§5**, vengono altresì soddisfatte le domande di contributo presentate da studenti *fuori sede extra regionali* nella misura di cui al **§5**.

I Comuni procedono alla verifica dei requisiti di ammissibilità al contributo regionale nella misura del 5% delle domande ammesse, successivamente alla liquidazione e pagamento dei contributi medesimi ai richiedenti.

§7 - Motivi di esclusione

Sono esclusi dalla presente misura straordinaria:

- Gli immobili classificati A1, A8 e A9 ai fini catastali;
- Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al precedente **§4**;
- Le domande provenienti da famiglie o formazioni sociali di cui alla legge n. 76/2916 che percepiscono il contributo di autonoma sistemazione-CAS ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;
- Le domande provenienti da famiglie o formazioni sociali di cui alla legge n. 76/2916 che hanno presentato richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 istitutivo del *Fondo inquilini morosi incolpevoli*, e successivi provvedimenti attuativi.
- Gli studenti universitari o di istituti AFAM che percepiscono borse di studio ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

Sempre a pena di esclusione, i componenti della medesima famiglia o formazione sociale di cui alla legge n. 76/2016 non possono presentare domande riferite allo stesso immobile ovvero a immobili diversi.

§8 – Controlli e revoca del contributo

Successivamente alla liquidazione dei contributi i Comuni, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, effettuano le verifiche su quanto autocertificato dai richiedenti su un campione pari 5% delle domande ammesse a beneficio.

Il contributo viene revocato in caso di:

- rinuncia del beneficiario;
- autocertificazioni non veritiere;

- avverarsi di una delle cause di esclusione.

In caso di revoca l'importo erogato viene recuperato dal Comune maggiorato degli interessi legali maturati, e restituito alla Regione.